



# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 157

**OGGETTO:** Riassunzione giudizio in appello Comune di Canosa c/ Eredi di DI MURO Leonardo. - Nomina legale.

## SETTORE: SEGRETERIA AA.GG.

### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: *favorevole*.

F.to Dott. Pasquale MAZZONE

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: *favorevole*.

F.to Dott. Giuseppe DI BIASE

### IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000: *favorevole*.

F.to Dott. Pasquale MAZZONE

L'anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di Maggio, alle ore 12,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	A
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	A

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale MAZZONE.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che:**

- con ricorso notificato il 17/06/1991, il dott. DI MURO Leonardo, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola PIZZUTO, citava questo Comune innanzi al Tribunale di Trani, per sentirlo condannare al pagamento dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un suolo edificatorio di sua proprietà;
- con deliberazione di G.M. n. 1323 del 24/12/1991 si conferiva l'incarico all'avv. Rosaria MAZZA di difendere e rappresentare questo Comune nel predetto giudizio;
- con sentenza parziale n. 606/2001, il Tribunale di Trani giudicava illegittima l'occupazione del suddetto suolo edificatorio e, per l'effetto, condannava questo Comune al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 30 del 20/10/2001, si impugnava la richiamata sentenza parziale n. 606/2001, affidando il relativo incarico al medesimo legale;
- con sentenza n. 339 del 24/02/2004, la Corte di Appello di Bari rigettava l'appello proposto da questo Comune;
- con deliberazione di G.C. n. 308 del 07/10/2004 si proponeva ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza n. 339/2004, affidando l'incarico all'avv. Graziano CICCARELLI;
- con sentenza n. 73 del 30/12/2005, il Tribunale di Trani, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dal dott. DI MURO Leonardo, fermo restando quanto già deciso con la sentenza n. 606/2001:
  - a) determinava il risarcimento del danno da liquidare, in favore del medesimo, in € 24.740,00, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
  - b) condannava questo Comune al pagamento, in favore dell'avv. Nicola PIZZUTO, delle spese processuali quantificate in € 7.800,00, oltre il 12,50% su diritti ed onorari, nonché, IVA e CAP come per legge; poneva a carico di questo Comune il costo della C.T.U.;
- con deliberazione n. 54 del 23/02/2006, la G.C. incaricava l'avv. MAZZA di proporre tempestivo ricorso, innanzi alla Corte di Appello di Bari, avverso la suddetta sentenza n. 73/2006;
- a seguito di atto di precetto notificato a questo Comune il 21/07/2006, il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 49 del 31/07/2006, provvedeva al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio riveniente dalla citata sentenza, unicamente per evitare l'esecuzione della stessa, non prestando, quindi, in alcun modo acquiescenza alla medesima;
- con nota del 14/05/2008 - prot. n. 15146, l'avv. Rosaria MAZZA ha comunicato che nell'udienza del 13/05/2008, il procuratore del dott. DI MURO Leonardo ha dichiarato la morte del suo assistito e che, pertanto, il Collegio giudicante ha dichiarato l'interruzione del giudizio;

**Ritenuto**, pertanto, di dover incaricare il medesimo legale della riassunzione del predetto giudizio di appello nei confronti degli eredi del dott. DI MURO Leonardo, previa individuazione degli stessi;

**Vista** la delibera di G.C. n. 22 del 18/01/2008 avente come oggetto l'approvazione delle tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli Avvocati difensori del Comune;

**Visto** che sulla proposta di questa deliberazione:

- il Dirigente del Settore Segreteria e AA. GG. ha espresso il parere favorevole in linea tecnica;
- il Dirigente del Settore Finanze ha espresso il parere favorevole in linea contabile;
- il Segretario Generale ha espresso il parere favorevole di conformità ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

*Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;*

*Ad unanimità di voti espressi in forma palese,*

### **DELIBERA**

*per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati;*

- di incaricare l' avv. Rosaria MAZZA di riassumere il giudizio in appello avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 73/2006, nei confronti del eredi del dott. DI MURO Leonardo, previa individuazione degli stessi;*
- di dare atto che all'assunzione della spesa necessaria per l'esecuzione del presente provvedimento, quantificata, presumibilmente, in €. 3.500,00, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale con impegno al cap. 124 del PEG/2008;*
- di stabilire che, in favore del predetto professionista, sarà liquidato un corrispettivo calcolato mediante l'applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto deliberativo n. 22/2008.*

-----

- La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., con unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.*

*Ad unanimità di voti espressi in forma palese;*

### **DELIBERA**

*per i motivi in narrativa espressi e che qui si intendono riportati,*

- 1) di costituirsi nel giudizio di appello introdotto dai Sigg. FUMARULO Arcangela e PARADISO Michelangelo, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo QUAGLIARELLA, con ricorso innanzi al Tribunale di Trani - Sez. di Canosa di Puglia affidando la difesa delle ragioni del Comune all'avv. Paolo PELLEGRINO;*
- 2) di dare atto che la spesa presunta di €. 2.400,00, occorrente per l'esecuzione di questo provvedimento, verrà assunta con successiva determinazione dirigenziale con impegno sul cap. 124 del PEG/2008;*
- 3) di stabilire che, in favore del predetto professionista, sarà liquidato un corrispettivo calcolato mediante l'applicazione delle tariffe approvate con delibera di G.C. n. 22 del 18/01/2008.*

-----

*La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., ad unanimità di voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.*

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Segretario Generale**

F.to

Dott. Pasquale Mazzone

**Il Sindaco**

F.to

Francesco Ventola

---

**SI ATTESTA**

Che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è stata affissa a questo Albo Pretorio il 26/05/2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000 (n. 1015 Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. **Messo Notificatore - DECORATO Michele**

Dal Palazzo di Città, li 26/05/2008

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA – AA.GG.  
F.to Rag. Vincenzo Curci**

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li \_\_\_\_\_

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA – AA.GG.  
F.to Rag. Vincenzo Curci**

=====

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.  
Canosa di Puglia 26/05/2008

**IL CAPO SERVIZIO  
SEGRETERIA – AA.GG.  
Rag. Vincenzo Curci**